



*Consiglio di Giustizia Amministrativa
per la Regione Siciliana*

D.P. n. 25/2018

Il Presidente

Vista l'istanza dei signori Indelicato, Argento e Badalamenti, che non sono parti del processo n. 771/2016, di accedere agli atti dello stesso per valutare se espletare o meno atto di intervento in tale giudizio;

Visti gli artt. 6 e 7 disp. att. c.p.a. e gli artt. 168 e 744 c.p.c., 76 disp. att. c.p.c.;

Ritenuto che:

- a) il diritto di accesso di cui alla legge n. 241/1990 si applica ai “documenti amministrativi” e non agli atti del processo;
 - b) solo le parti del processo possono avere accesso agli atti dello stesso (art. 6 disp. att. c.p.a.; art. 168 c.p.c.; art. 76 disp. att. c.p.c.);
 - c) il rilascio di copia degli atti del processo a chiunque vi abbia interesse è previsto solo per i provvedimenti del giudice (art. 7 disp. att. c.p.a.; art. 744 c.p.c.);
 - d) chi non è parte del processo può avere accesso ai relativi atti delle altre parti:
 - d.1) o mediante atto processuale di intervento nel processo;
 - d.2) o mediante un ordine di esibizione del giudice conseguito a seguito di ricorso giurisdizionale;
 - d.3) o ottenendo il previo consenso all'accesso di tutte le parti del processo ai cui atti intende accedere;
- e dunque, comunque, nel contraddittorio/con o previo consenso/de le parti processuali del giudizio ai cui atti intende accedere.

p.q.m.

respinge l'istanza di accesso.

Rosanna De Nictolis

